



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI ROMA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | PROCACCINI | MASSIMO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | BERSANI | CHIARA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | TERRINONI | PAOLA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 147/15
depositato il 13/01/2015

- avverso la sentenza n. 16489/5/14 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
ROMA
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SUD S.P.A.

pronosto dal ricorrente:

difeso da:

AVV. GIACOMELLI IVANO
VIALE G. MARCONI 94 00100 ROMA RM

terzi chiamati in causa:

TAR CALABRIA
V 88100 CATANZARO CZ

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720120003688492 CONTR.UNIFICATO 2010

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 147/15

UDIENZA DEL

07/07/2015

ore 15:00

SENTENZA

N°

4353/1/15

PRONUNCIATA IL:

7/7/2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

22/7/2015

Il Segretario

[Signature]

FATTO

Con sentenza 16489/V/14 la C.t.p. di Roma ha respinto, con compensazione delle spese, il ricorso della associazione notificato alla Agenzia della riscossione ed al TAR Calabria, Catanzaro, avverso la cartella di pagamento n.0920120003688492, notificata il 09.02.2012, di euro 1.575,63 per omesso pagamento del contributo unificato e sanzioni, impugnata dal contribuente per violazione delle norme sul procedimento di accertamento del contributo ed irrogazione della sanzione per omesso versamento del contributo (avendo ricevuto, quale atto pregresso, il solo invito al pagamento del contributo unificato per il ricorso avanti al TAR Calabria n.1332/2010 del 14.04.2011, al quale ha presentato deduzioni difensive, non seguito da atto di irrogazione delle sanzioni nei termini di cui all'art.16, comma 7, del D.lgs. n. 472/97), nonché per sussistenza del diritto all'esenzione; con successiva memoria parte ricorrente aveva chiesto la sospensione del processo in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di illegittimità costituzionale dell'art. 27 bis della tabella a) allegata al DPR n.642/72 nella parte in cui non prevede espressamente, nel novero degli atti esenti da imposta di bollo, e di conseguenza dal contributo unificato, anche gli atti giudiziari, nonché dell'art.8 della l. n.266/1991. Nel giudizio si costituiva il Consiglio di Stato, chiedendo il rigetto del ricorso, ed il giudice di primo grado rigettava motivando sulla inesistenza del diritto all'esenzione.

Con appello, notificato ad Equitalia ed al TAR Catanzaro il 15.12.2014, e depositato in C.t.r. il successivo 13 gennaio 2015, il contribuente ha censurato la sentenza per omessa pronunzia, sia sulle censure attinenti la cartella di pagamento (mancata allegazione dell'iscrizione a ruolo), che su quella di violazione del procedimento di imposizione del contributo unificato ed irrogazione della sanzione per omesso pagamento (inesistenza di altro atto diverso dall'intimazione di pagamento, violazione dei termini per la irrogazione della sanzione), sia, infine, sulla questione di illegittimità costituzionale delle disposizioni di esenzione (che ha sollevato nel ricorso in appello avverso l'art. 27 bis della tabella b) allegata al DPR n.642/72 e l'art. 8 della legge n. 266/918, per violazione degli artt. 2, 3, 24, 53 e 97 Cost.), proponendo ulteriori censure di nullità della cartella per omessa indicazione della Commissione tributaria di difesa, mancata trasparenza sul calcolo degli interessi dovuti, errore nel calcolo della sanzione, e concludendo per l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese.

Equitalia si è costituita difendendo la sentenza dalle rilevate censure, sostenendo l'inammissibilità di motivi di censura avverso la cartella che riguardino la legittimità di un accertamento non tempestivamente impugnato e, conseguenzialmente, rilevando il difetto di legittimazione passiva; ha sostenuto la legittimità della cartella perché redatta con le indicazioni prescritte dal terzo comma dell'art. 12 del DPR n. 602/73, come modificato dall'art.8 del D.lgs. 28.01.2001, n.32, per il quale: "Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente,

la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto o accertamento, ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa ", e ha concluso per il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 7 luglio 2015 l'Avv. Ivano Giacomelli per il contribuente e, per l'Ufficio, l'Avv. Federica Farina hanno concluso come in atti.

DIRITTO

1. Sono fondate le censure di omessa pronunzia sui motivi di ricorso attinenti la legittimità della cartella esattoriale, che è stata impugnata anche per vizi propri, poiché il giudice ha omesso di esaminarli, limitandosi ad accertare l'inesistenza del diritto alla pretesa esenzione.

Tuttavia, questo giudice rileva che la cartella impugnata è esente da vizi propri, in quanto la motivazione, che nella fattispecie riporta il riferimento al ruolo ed al tributo (seppure sinteticamente, ivi si riporta il ricorso pendente avanti al TAR Calabria), integra i requisiti minimi di cui all'art. 12 del DPR n. 602/73, come modificato dall'art.8 del D.lgs. 28.01.2001, n.32, ed in concreto fornisce al contribuente sufficienti elementi per predisporre la difesa in sede giurisdizionale, come dimostra il ricorso già in primo grado esteso alle specifiche ragioni dell'imposizione (omesso versamento del contributo unificato relativo al ricorso promosso avanti al TAR Calabria n. 1332/2010 del 14.04.2011), e considerato che, in base al principio, costante nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, la cartella non deve necessariamente riportare in allegato gli atti impositivi su cui si basa, né il ruolo, ma, quale atto di intimazione e non di imposizione, deve contenere gli elementi per una concreta conoscibilità degli atti stessi, in presenza dei quali la mancata allegazione non costituisce una violazione dello Statuto del contribuente, né dei principi sulla motivazione degli atti amministrativi (tra le molte altre, cfr. sentenza n. 14189 del 05 giugno 2013, per la quale l'obbligo di motivazione degli atti tributari è onerabile anche *per relationem*, ossia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato, ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale), ferma rimanendo la tutela giurisdizionale del contribuente avverso l'atto impositivo nelle ipotesi in cui questo non sia stato, in realtà, previamente a lui notificato (con riflessi sulla decadenza e prescrizione della potestà impositiva, e conseguente nullità della cartella quale atto consequenziale ad accertamento invalido o inesistente o intempestivo).

2. Sono fondate le censure di omessa pronunzia sui motivi di ricorso attinenti il procedimento di accertamento del tributo, atteso che il contribuente nel ricorso originario specificatamente lamentava di non aver ricevuto alcun atto prima della notifica della cartella di pagamento, né l'atto di irrogazione della sanzione previsto dall'art.16, comma 7, del d.lgs. n. 472/97, e che tale circostanza non è stata né accertata né valutata dal giudice di primo grado.

Deve pertanto il collegio procedere a tale accertamento.

2.1. In materia di contributo unificato trova applicazione la disposizione speciale dell'art. 248 del DPR n.115/2002, per la quale "entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica

alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese; in base a tale disposizione, pertanto, l'ente impositore è legittimato a procedere all'iscrizione a ruolo in mancanza del pagamento, senza che sia necessario altro e successivo atto di accertamento, il quale è costituito, nella fattispecie, dallo stesso invito al pagamento che liquida il contributo e che nella fattispecie è pacifico che è stato notificato all'interessato il 18.04.2011. In base all'art 213 del medesimo TU, l'iscrizione a ruolo deve essere fatta dall'Ufficio competente "scaduto inutilmente il termine per l'adempimento, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento e decorsi i dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento", per cui, rispetto all'invito al pagamento, non sono previsti altri termini correlati ad ulteriore attività istruttoria o precontenziosa in collegamento ad eventuali deduzioni difensive presentate dal contribuente in via amministrativa. L'iscrizione a ruolo, in conclusione, costituisce l'unico presupposto per la riscossione del contributo unificato, debitamente accertato con l'invito al pagamento.

2.2 Il contribuente, però, afferma di non aver ricevuto notifica di tale iscrizione a ruolo, dichiarando in ricorso che "l'unico atto che la ricorrente ha ricevuto è l'invito al pagamento del contributo unificato con riferimento al ric. 11332/2010".

A fronte di tale specifica censura, né l'ente impositore, costituito in primo grado, né Equitalia, costituita in appello, hanno prodotto l'iscrizione a ruolo, né tale atto è stato allegato alla cartella impugnata, che solo lo richiama.

Pertanto, in applicazione dei principi di riparto dell'onere della prova nel giudizio tributario, deve ritenersi non provato il necessario presupposto per la riscossione del contributo unificato, e delle sanzioni ad esso collegate, costituito dalla sua previa iscrizione a ruolo, e, conseguentemente, deve dichiararsi la nullità dell'impugnata cartella di pagamento per nullità dell'atto impositivo pregresso.

Rimangono conseguenzialmente assorbite le censure che il ricorrente solleva con riferimento al procedimento di applicazione della sanzione, indicata in cartella in euro 1.000,00 oltre competenze, essendo nulla la cartella medesima per nullità dell'atto impositivo su cui tali sanzioni sono state computate ed irrogate.

3. All'accoglimento del ricorso consegue l'irrilevanza della censura di omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla questione di illegittimità costituzionale che l'appellante afferma di aver avanzato nel corso del giudizio di primo grado, per carenza di interesse a tale accertamento, nonché l'esame della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale, formalmente sollevata nel corso del presente giudizio.

4. Le spese sono liquidate a favore di parte ricorrente in euro 1.000,00 per entrambi i gradi del giudizio, e sono poste a carico del Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, essendo la soccombenza collegata alla mancata prova della previa notifica della iscrizione a ruolo.

P.Q.M.



La Commissione tributaria regionale per il Lazio, Roma, Sezione I,

ACCOGLIE


l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accerta la nullità della cartella di pagamento oggetto del presente giudizio.

Liquida le spese di entrambi i gradi del giudizio in euro 1.000,00 a favore del ricorrente e le pone a carico del Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2015.

IL RELATORE ESTENSORE

Chiara BERSANI



IL PRESIDENTE

Massimo PROCACCINI



IL SEGRETARIO

Maurizio MARRAPESE



www.commercialistatelematico.com